

(N. 1440)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARGHERITI, DE TOFFOL, CASCIA,
COMASTRI, GIOINO, GUARASCIO, POLLASTRELLI, CANETTI,
CARMENO e PIERALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1985

Ulteriori interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Rifinanziamento dell'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed istituzione di una indennità compensativa del mancato reddito agli agricoltori danneggiati, per la ricostituzione, il reimpianto o la specializzazione degli oliveti

ONOREVOLI SENATORI. — Già al momento in cui fu discussa ed approvata la legge 13 maggio 1985, n. 198, con la quale fu integrato il « fondo di solidarietà » di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, in seguito ai danni causati alle colture, alle infrastrutture, alle attrezzature e alle strutture fondiarie, agli impianti arborei e a quelli vivaistici dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, risultò evidente che i 300 miliardi stanziati sarebbero risultati del tutto insufficienti rispetto alla eccezionale gravità dei danni prodotti in quasi tutto il Paese.

Ciò è chiaramente reso esplicito dall'articolo 1 della stessa legge n. 198 del 1985 dove

si legge: « Il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato della somma di 300 miliardi di lire, con riserva di ulteriori incrementi in relazione all'accertamento dei danni reali che risulteranno essere stati riportati dalle strutture e particolarmente dalle colture arboree ».

Ora i danni in questione sono stati definitivamente accertati da tutte le Regioni e documentati al Ministero dell'agricoltura e foreste. Ne risulta confermato il netto squilibrio fra quanto è stato stanziato e le effettive e inderogabili necessità di ulteriore intervento, senza il quale, le conseguenze per molte imprese e per l'economia agricola di

intere zone, specie quelle collinari più svantaggiate, potrebbero risultare drammatiche.

Danni gravissimi infatti, per alcuni aspetti senza precedenti nella storia dell'agricoltura italiana di questo secolo, sono stati prodotti dal susseguirsi di una molteplicità di eventi calamitosi ed in particolare dalle gelate del gennaio ultimo scorso che hanno superato per durata temporale ed estensione territoriale quelle del 1929 e del 1956.

Ne sono risultate distrutte le colture in atto sia in serra che a pieno campo, fortemente danneggiate le infrastrutture, le attrezzature e le strutture fondiari ed in particolare gli impianti arborei specie quelli olivicoli, tanto che, in vaste zone, specie nelle regioni dell'Italia centrale, la produzione si ridurrà pressochè a zero per il 1985 ed a quantità estremamente limitate per i 3-5 anni successivi.

Ciò rende insostenibile la situazione per decine di migliaia di olivicoltori, i quali, in assenza di adeguati aiuti, si vedrebbero costretti ad abbandonare la coltura olivicola e dove non esistono alternative produttive addirittura il fondo, con danni gravissimi non solo per l'economia nazionale ma anche per l'ambiente, il paesaggio e l'assetto idrogeologico.

Occorre dunque correre ai ripari e con urgenza dare a tutti gli olivicoltori danneggiati la certezza di una profonda e attiva solidarietà per creare le condizioni, sia pure in una situazione tanto difficile, per un loro rinnovato impegno produttivo.

Ciò è essenziale nell'interesse complessivo di un settore che non può non essere considerato vitale per l'economia del Paese. L'Italia, infatti, contribuisce alla produzione di olio d'oliva con circa 5 milioni e mezzo di quintali l'anno (nel 1983-1984 se ne sono prodotti 8.200.000 quintali) coprendo più di due terzi dell'intera produzione comunitaria.

La coltura dell'olivo interessa oltre un milione di aziende e risulta diffusa soprattutto nelle regioni del centro e nel Mezzogiorno, con un patrimonio olivicolo — prima delle gelate — di circa 180 milioni di piante.

Nel settore operano inoltre 50 raffinerie, 141 sansifici, circa 800 imprese confeziona-

trici che forniscono 57 mila grossisti e 400 mila punti di vendita al dettaglio.

L'Italia, infatti, è anche il primo consumatore di olio di oliva del mondo, per cui la crisi della nostra produzione oltre ai riflessi economici e sociali per i produttori, per le imprese di trasformazione e di commercializzazione, ed a quelli paesaggistici e idrogeologici, specie in quelle zone dove non sono possibili alternative produttive, avrebbe gravi ripercussioni anche sulla bilancia commerciale, come dimostra il fatto che le pesanti difficoltà derivate dallo scarso raccolto del 1984 hanno già notevolmente ingrossato il flusso dell'importazione di olio di oliva soprattutto dalla Spagna e da altri Paesi mediterranei.

Occorre dunque reagire in positivo alle avversità, alla vera e propria catastrofe che si è abbattuta sul settore, in modo da determinare le condizioni più favorevoli non solo perchè sia ripristinato al più presto il patrimonio olivicolo danneggiato, ma perchè sia colta tale occasione per specializzarlo e per adattarlo, ovunque è possibile, alla introduzione delle nuove tecniche produttive.

Questi ci sembrano, in sostanza, gli obiettivi principali da perseguire:

a) ricostituire gli oliveti così come sostanzialmente erano prima delle gelate su quei territori nei quali gli aspetti economici del settore si fondono con la difesa del paesaggio, dell'ambiente e dell'assetto idrogeologico;

b) riconvertire, ovunque possibile, gli attuali oliveti in altri più moderni, con tipi di piante idonee a mantenere l'alta qualità dell'olio extravergine di oliva tipico di molte regioni italiane, e ridurre i costi di produzione facilitando la meccanizzazione delle operazioni colturali;

c) creare le condizioni, attraverso una sostanziale ed attiva solidarietà, perchè i produttori che si impegnano a ricostituire o reimpiantare e specializzare gli oliveti, i quali, per 3-5 anni rimarrebbero privi di produzione e quindi di una parte vitale del loro reddito, vengano adeguatamente reintegrati e possano così rimanere sul fondo e lavorarlo.

Agli obiettivi sopra enunciati, il presente disegno di legge intende fornire alcune prime sostanziali risposte:

all'articolo 1 prevede un ulteriore incremento per il 1985 del « fondo di solidarietà » di cui alla legge n. 590 del 1981, in quanto le somme già stanziare risultano del tutto inadeguate rispetto ai danni definitivamente accertati;

all'articolo 2 prevede il rifinanziamento suddiviso in tre esercizi per consentire l'accesso ai mutui ed ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 15 maggio 1985, n. 198, inerenti la ricostruzione, il reimpianto e la specializzazione degli oliveti danneggiati dalle calamità atmosferiche;

all'articolo 3 istituisce una « indennità compensativa » nella misura del 70 per cento del mancato reddito per quelle aziende che traendo dalla olivicoltura più del 35 per cento della produzione lorda vendibile globale risultino gravemente danneggiate e si impegnino a ricostituire, reimpiantare o specializzare gli oliveti ed a coltivarli almeno per un quinquennio. Tale indennità dovrebbe essere erogata anno per anno, per un massimo di cinque anni, in misura rapportata alla effettiva ed accertata perdita di reddito fino a quando, tale perdita, superi il 35 per cento della produzione media di olive conferita negli anni 1982, 1983 e 1984. Il finanziamento previsto in lire 400 miliardi è suddiviso in cinque esercizi con inizio nel 1985 e in progressione decrescente fino al 1989, anno in cui il diritto alla indennità avrà termine;

all'articolo 4 si prevede che anche le cooperative agricole di conduzione, lavorazione e commercializzazione che risultino

gravemente danneggiate dalla riduzione dei conferimenti dei prodotti agricoli conseguenti alle calamità atmosferiche del dicembre 1984 e gennaio 1985 possano usufruire delle provvidenze di cui alle leggi n. 590 del 1981 e n. 198 del 1985;

all'articolo 5 si prevede che anche ai lavoratori a tempo determinato dipendenti dalle cooperative agricole che a seguito delle calamità naturali del dicembre 1984 e gennaio 1985 abbiano subito danni superiori al 35 per cento delle loro produzioni, venga riconosciuto per il 1985, ai fini previdenziali e assistenziali, lo stesso numero di giornate di lavoro risultanti dagli elenchi anagrafici per l'anno 1984, come già previsto per altre categorie di lavoratori agricoli dall'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

nell'articolo 6 si indicano i capitoli di bilancio ai quali dovrebbero fare carico le spese di attuazione dei diversi articoli del presente disegno di legge.

Come si può facilmente constatare, si tratta di un provvedimento dovuto, teso a rispondere con la indispensabile tempestività a problemi obiettivi la cui mancata soluzione avrebbe gravi conseguenze per decine di migliaia di produttori agricoli per lo più operanti in zone collinari svantaggiate, prive di alternative produttive, per l'assetto paesaggistico e idrogeologico di intere regioni e per il complesso dell'economia nazionale.

Perciò, facciamo appello alla sensibilità dei colleghi, e ci auguriamo che le ampie convergenze politiche che caratterizzarono l'impegno, la elaborazione e l'approvazione della legge n. 198 del 1985 possano ripetersi e consentire una rapida approvazione anche del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 13 maggio 1985, n. 198, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato per l'anno 1985 della somma di lire 200 miliardi.

Art. 2.

Per i mutui di cui all'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, o in alternativa ad essi per i contributi di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, inerenti alla ricostituzione, al reimpianto o alla specializzazione degli oliveti danneggiati dalle gelate del mese di gennaio 1985, è stanziata per il triennio 1985-1987 la somma di lire 400 miliardi.

Art. 3.

Alle aziende diretto-coltivatrici, singole o associate, la cui produzione lorda vendibile sia rappresentata almeno per il 35 per cento dalla olivicoltura, che a seguito delle gelate dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 abbiano subito danni superiori al 35 per cento della produzione olivicola e che si impegnino a ricostituire, reimpiantare o specializzare gli oliveti ed a coltivarli per almeno un quinquennio, è concessa una indennità compensativa annua pari al 70 per cento del mancato reddito riscontrabile dalla media dei conferimenti agli oleifici relativa alle annate agrarie 1982-1983-1984.

L'indennità compensativa di cui al comma precedente ha durata massima quinquennale e sarà erogata anno per anno fino a quando, sulla base degli accertamenti effettuati dalle Regioni, il danno rimarrà superiore al 35 per cento della produzione olivicola come previsto al comma precedente.

Le Regioni delimitano le aree di intervento, accertano annualmente gli aventi diritto all'indennità di cui ai commi precedenti e stabiliscono le modalità di erogazione.

Per la spesa derivante dalla erogazione della « indennità compensativa » di cui al presente articolo è stanziata per il quinquennio 1985-1989 la somma di lire 400 miliardi.

Art. 4.

I benefici di cui alle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 maggio 1985 sono estesi anche alle cooperative agricole di conduzione e a quelle di raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che a causa delle gelate dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 abbiano avuto riduzioni nei conferimenti dei prodotti superiori al 35 per cento rispetto all'annata agraria 1984.

All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente si provvede coi fondi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

Ai lavoratori a tempo determinato dipendenti da cooperative agricole che, a seguito delle gelate dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, hanno subito danni superiori al 35 per cento delle produzioni, è riconosciuto per l'anno 1985, sia ai fini previdenziali che assistenziali, lo stesso numero di giornate di lavoro risultanti dagli elenchi anagrafici per l'anno 1984.

All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente si provvede coi fondi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per lire 200 miliardi di cui all'articolo 1 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985; per lire 400 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo

2, mediante riduzione di lire 50 miliardi per il 1985, lire 250 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; per lire 400 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, mediante riduzione di lire 120 miliardi per il 1985, lire 100 miliardi per il 1986, lire 80 miliardi per il 1987, lire 60 miliardi per il 1988, lire 40 miliardi per il 1989 dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.